

Ordinanza A.P. n. 7 /2006

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28.1.1994 n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni e l'art. 24 della stessa legge, concernente le competenze in tema di controlli sulla sicurezza e sull'igiene dei luoghi di lavoro in ambito portuale ed i connessi poteri di polizia amministrativa;

Visto l'art. 5 c. 5 della legge 84/94 che prevede di allegare al piano regolatore portuale un rapporto sulla sicurezza relativo ai rischi connessi allo svolgimento di determinate attività industriali;

Visto il D.Lgs. 238/2005 disciplinante regole per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Visto il D.M. 28 . 01. 2005 di riconferma della nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Napoli;

Visto il D.lgs. 19. 09. 1994 n. 626, e sue successive modificazioni, inerente l'attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Vista l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Napoli n° TE 16/1988 che disciplina il transito delle merci pericolose nel Porto di Napoli;

Vista l'ordinanza A.P. n. 8 del 2002 che disciplina il deposito di merci pericolose nell'ambito del Porto di Napoli;

Vista l'autorizzazione n.1589 del 24 febbraio 2003 rilasciata alla società So.Te.Co. s.r.l.

Visto il D.P.R. 19.05.1997 n. 268, disciplinante il trasporto di merci pericolose ed inquinanti effettuato da unità navali;

Vista la legge 13. 05. 1940 n. 690, e successive modificazioni, riguardante la organizzazione ed il funzionamento del servizio antincendio nei porti;

Visto il D.M. 4 maggio 1998 inerente le modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

Visto il D.Lgs. 271/1999 che detta la normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali;

Visto il D.Lgs. 272/1999, in tema di adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzioni, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale; E l'art. 22 del D.Lgs. 272/1999, secondo cui l'Autorità Portuale di Napoli è chiamata a stabilire i tempi, i limiti e le modalità relative al deposito temporaneo di merci pericolose in attesa di imbarco e/o di deflusso;

Visto il D.P.R. 06/06/2005 n° 134 che regola i requisiti per l'imbarco, trasporto e lo sbarco di merci pericolose che devono rispettare le navi mercantili in attuazione degli indirizzi comunitari.

Visto IMDG code in tema di sicurezza nel trasporto di merci pericolose via mare;

Visto il D.I. del 16. 05. 2001 n. 293 – recante il regolamento di attuazione della direttiva CEE 98/82 e la disciplina dei controlli dei pericoli derivanti da incidenti rilevanti connessi all'utilizzo di determinate sostanze pericolose;

Visto il D.Lgs del 05. 02. 1997 che disciplina lo smantimento dei rifiuti e dei rifiuti pericolosi;

Vista l'ordinanza A.P. n. 9 del 2005 con la quale viene istituito il Registro dei Consulenti Chimici di Porto;

Vista la circolare DEM 3/52160 in data 10. 12. 1999 nella parte in cui prevede l'istituzione del Servizio chimico di Porto;

Visto il D.M. 36 del 2004 in tema di procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose;

Tenuto conto che la Società So.Te.Co. è concessionaria di una area demaniale marittima, sita nel Porto di Napoli, in cui svolge attività di trasbordo e deposito di contenitori contenenti merce pericolosa;

Vista la valutazione del rischio di incidente nell'area destinata alla sosta di merci pericolose in contenitori nel terminal SOTECO di Napoli;

Visto il progetto, prodotto dalla società Soteco ed elaborato dalla DELTA servizi e consulenza, inerente l'area di sosta delle merci pericolose in contenitori all'interno del terminal Soteco

Visto il progetto preliminare per la realizzazione di vasca di contenimento a tenuta MAFY prodotto dalla società Soteco ed elaborato dalla DELTA servizi e consulenza

Vista l'integrazione al progetto, prodotto dalla società Soteco ed elaborato dalla DELTA servizi e consulenza, inerente l'area di sosta delle merci pericolose in contenitori all'interno del terminal Soteco

Vista la relazione di scambio delle procedure di emergenza fra il terminal Soteco ed il Cantierere La Nuova Meccanica Navale prodotto dalla società Soteco ed elaborato dalla DELTA servizi e consulenza in data 02.07.2004

Preso atto dei verbali di riunione, tenutesi in data 21.11.2005 e 15.12.2005 presso la sede dell'Autorità Portuale, con i rappresentanti del Comando Provinciale VV.FF., dell'ASL Napoli 1, della Capitaneria di Porto di Napoli, della So.Te.Co s.r.l. e del Servizio Chimico di Porto si rileva che i convenuti, esaminata la documentazione prodotta dalla società SOTECO, con la quale veniva individuata un'area per lo stoccaggio di merci pericolose in container presso il terminal stesso, hanno approvato le procedure in essa contenute ritenendo la predetta documentazione conforme;

Vista l'autorizzazione allo stoccaggio di merci pericolose rilasciata in data 07/04706 dall'Autorità Portuale di Napoli in favore della società terminalista SOTECO;

Ritenuto necessario regolamentare il deposito di merci pericolose in ambito portuale;

Preso atto dei pareri acquisiti in sede di riunione tenutasi in data 16 febbraio 2006 in merito alle disposizioni di cui alla presente ordinanza;

ORDINA

Art. 1 A partire dal 7 aprile 2006 la sosta delle merci pericolose nel porto di Napoli è disciplinato dall'allegato regolamento, parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel sopracitato Regolamento, i contravventori della presente ordinanza saranno punibili a norma di legge.

Art.3 Sono tutte abrogate le disposizioni precedentemente emanate in materia.

Napoli, 07/04/2006

IL PRESIDENTE
Francesco NERLI

REGOLAMENTO PER LA SOSTA DI MERCI PERICOLOSE NEL PORTO DI NAPOLI

ART.1 DEFINIZIONI

Autorità: L'Autorità Portuale di Napoli

Terminal autorizzato: Terminal autorizzato dall'Autorità Portuale di Napoli allo stoccaggio di merci pericolose in contenitori;

IMO: International Maritime Organization

Codice IMDG: codice marittimo internazionale per il trasporto di merci pericolose via mare

Contenitore ISO: si intende un attrezzo, atto a trasportare merce, di misure internazionalmente accettate

Indice F&EI: questo metodo (**Fire and Explosion Index**) consiste nel valutare il pericolo relativo allo stoccaggio, la manipolazione e la lavorazione di agenti chimici infiammabili e/o esplosivi ed attraverso l'applicazione di penalità in presenza di elementi di rischio, consente di effettuare una valutazione numerica del pericolo.

Indice CEI: (Chemical Exposure Index) consiste nell'identificazione dei pericoli connessi ad ipotetici scenari di rilascio di sostanze potenzialmente pericolose.

Situazione "standard": situazione previamente valutata dal Servizio Chimico di Porto e rilevata tenendo presente le sostanze aventi numero

IMO che più di frequente, per quantità e/o qualità, sono presenti all'interno del Terminal.

**Art. 2 Entrata, uscita, e circolazione delle merci pericolose negli
ambiti portuali**

Possono entrare e circolare, all'interno del Porto di Napoli, le merci pericolose destinate all'imbarco, provenienti dallo sbarco e provenienti o destinate da/a depositi costieri situati all'interno del Porto di Napoli purchè la circolazione negli ambiti portuali avvenga per il tempo strettamente necessario alla uscita dalle aree portuali o al transito delle merci destinate all'imbarco.

Le merci pericolose entrano ed escono dal Porto di Napoli esclusivamente dal varco Bausan.

I contenitori cisterna ed i veicoli cisterna contenenti merci pericolose devono essere omologati e collaudati in conformità alle normative vigenti; essi devono essere adeguatamente etichettati in osservanza delle norme dell'IMDG CODE; il gestore terminalista deve, attraverso le proprie strutture, accertarsi che i contenitori contenenti merci pericolose non presentino danni visibili, colaggi e perdite di contenuto dagli stessi, e qualora dovesse accertare tali inconvenienti, informare immediatamente l'Autorità e la Capitaneria di Porto, le quali sentito il parere del Consulente Chimico di Porto reperibile, della locale ASL e dei VV.FF. disporranno per i provvedimenti del caso.

I trailer trasportanti container con merci pericolose destinate all'imbarco devono fare ingresso nelle aree portuali solo nel momento in cui il terminalista darà il punto di imbarco o la destinazione del carico in una area ben delimitata ed individuata dal terminalista all'interno delle aree in concessione e per il tempo strettamente necessario ad espletare le formalità di imbarco.

Le merci pericolose che entrano ed escono dal Porto di Napoli devono percorrere il tragitto più breve senza effettuare sosta, alcuna, nelle aree portuali.

In caso di incidenti durante il percorso, il conducente del veicolo stradale, trasportante merci pericolose, deve informare tempestivamente il Comando di zona dei VV.F.F., l'Autorità e l'Autorità Marittima e deve preoccuparsi di effettuare i più idonei interventi di emergenza previsti dal caso.

Il trasporto di merci pericolose a mezzo ferrovia nel Porto di Napoli avviene sotto la diretta responsabilità dei servizi ferroviari. Le merci pericolose da imbarcare su carri ferroviari devono accedere ai piazzali ferroviari portuali immediatamente prima delle operazioni di imbarco ferroviario, stando nelle aree di piazzale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico.

Art. 3 Sosta merci pericolose in contenitori

La sosta delle merci pericolose in contenitori è consentita esclusivamente nelle seguenti aree:

- 1) aree individuate all'interno del terminal autorizzato
- 2) in altre aree, su zone specificamente autorizzate in via temporanea dall'Autorità, previo parere da parte di una Commissione composta dal Rappresentante della Autorità Marittima, dell'A.S.L., del Comando provinciale dei VV.F. e del Servizio Chimico di Porto.

Le merci pericolose possono sostare in ambito portuale, nelle zone specificatamente previste, per un periodo massimo di dieci giorni, prorogabili su richiesta motivata degli interessati; il terminalista (nel caso di container e trailer senza motrice) o l'autotrasportatore (nel caso di veicoli) sono direttamente responsabili dei tempi di deposito delle merci pericolose.

Per il deposito nelle aree di sosta autorizzate delle merci pericolose destinate all'imbarco o provenienti da sbarco, il terminalista, lo spedizioniere, l'armatore o il raccomandatario marittimo deve far pervenire all'Autorità, entro 48 ore prima dell'arrivo in porto della merce una istanza conforme al modello allegato con l'indicazione della classe, la quantità delle merci, la disposizione dei contenitori nonché la certificazione rilasciata dal Servizio Chimico di Porto dalla quale si evinca che la merce pericolosa oggetto dell'istanza può sostare all'interno dell'area autorizzata, le eventuali prescrizioni da adottare ed il riferimento alla nave nel caso di merce da imbarcare/sbarcare.

L'Autorità vista la documentazione allegata all'istanza rilascia nulla osta. Copia del nulla osta rilasciato dall'Autorità deve essere inoltrata dallo stesso richiedente al terminal ed alla Capitaneria di Porto.

Per le merci sbarcate destinate allo stoccaggio v'è esibita copia della autorizzazione allo sbarco della Capitaneria di Porto.

Art. 4 Aree per la sosta di merci pericolose.

Il terminal autorizzato deve garantire il mantenimento di tutte le condizioni previste nell'autorizzazione allo stoccaggio di merci pericolose rilasciata dall'Autorità: qualora si verificassero variazioni delle condizioni poste nell'autorizzazione rilasciata per lo stoccaggio merci pericolose il terminalista autorizzato dovrà darne immediatamente comunicazione all'Autorità Portuale e alla Capitaneria di Porto che sentito il Consulente Chimico di porto possono sospendere o limitare l'esercizio dell'attività di stoccaggio autorizzata.

Art. 5 Certificazioni da allegare all'istanza

Nell'area autorizzata è consentita la sosta delle merci pericolose secondo le modalità che seguono:

- 1) qualora si tratti di merci pericolose il cui fattore di rischio rientra nelle ipotesi previste per la situazione " STANDARD " il servizio Chimico verificherà e certificherà tale circostanza e ne invierà comunicazione alla A.P. per il tramite del soggetto richiedente.
- 2) Qualora si tratti di merci pericolose non rientranti nella situazione

standard (p.e. merci recanti un diverso numero UN o un diverso imballaggio), il Servizio Chimico di Porto effettuerà le valutazioni necessarie dei tre fattori (indice FEI, CEI ed area di danno), e stabilirà se esse possano essere ricomprese nella valutazione di rischio indicata come situazione “ STANDARD ”. In caso positivo rilascerà la certificazione prevista con eventuali prescrizioni aggiuntive e sempre ne darà comunicazione alla A.P. tramite il soggetto richiedente; Di tali misure aggiuntive sarà avvisata l’ASL, tramite la A.P., per le operazioni di vigilanza ed ispezione.

3) Qualora si tratti di merci pericolose per le quali anche uno solo dei tre fattori (indice F&EI, CEI ed area di danno) supera il valore limite corrispondente alla situazione “ STANDARD ”, il Servizio Chimico di Porto valuterà la possibilità di ridurre questi indici mediante la prescrizione di misure di sicurezza particolari da indicare nella certificazione. In tal caso il Servizio Chimico di Porto è tenuto a darne comunicazione all’Autorità Portuale che, assunto il parere della Azienda Sanitaria Locale, disporrà lo stoccaggio con l’adozione delle misure di sicurezza “particolari”; Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la A.P. disporrà il divieto di sosta delle merci pericolose e pertanto l’imbarco/sbarco potrà avvenire solo in pronta entrata/uscita.

Allo scopo di rendere costantemente noto il piano di stoccaggio delle merci nell’area autorizzata, il terminalista autorizzato deve far pervenire all’Autorità, alla Capitaneria di porto ed al Servizio Chimico di Porto,

giornaliermente, una relazione cartacea o telematica relativa alla sosta in porto di merci pericolose avendo particolare riguardo alla classe, alla quantità delle merci ed alla disposizione dei contenitori.

Art. 6: Interruzione temporanea della sosta

L'Autorità/Capitaneria di porto può disporre l'interruzione temporanea dello stoccaggio di contenitori di merce pericolosa qualora lo ritenesse necessario per motivi di sicurezza.

Art. 7: Affidamento lavori ad altre imprese e/o lavoratori autonomi

Il terminalista, in caso di affidamento di lavori, ad altre imprese e/o lavoratori autonomi, da svolgersi all'interno delle proprie adibite allo stoccaggio di merci pericolose, deve fornire a quest'ultime dettagliate informazioni inerenti i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare, deve farsi carico del coordinamento delle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Il sottoscritto _____, Spedizioniere Doganale della Casa di Spedizioni

_____, con sede in _____

Chiede

Il Nulla Osta per la sosta temporanea al terminal Soteco dei contenitori di merci pericolosa ammessa
ammessa al trasporto marittimo secondo le norme IMCO e da imbarcare/sbarcare sulla m/n _____

Unità	Tipo	Nome tecnico	IMDG CODE		numero	Posizione	Carico	Scarico
Carico	container	Merce pericolosa	Classe	Sottoclasse	I.M.O	All'interno dell'area di stoccaggio		

merci e prescrizione del servizio Chimico di Porto vedi manifesto allegato

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che disciplinano la sosta temporanea di merci pericolose di cui all'ordinanza nr. _____ e la lettera autorizzativa prot. N. ____ del _____.
I containers saranno sistemati unicamente nell'area indicata come terminal di merci pericolose della SOTECO, adeguatamente attrezzata e sufficientemente illuminata nelle ore notturne.

Si allega alla presente istanza :

copia del manifesto speciale merci pericolose

copia del certificato di imbarco merci pericolose del chimico di porto con le opportune prescrizioni

n. 1 dichiarazioni multimodali per merci pericolose da imbarco vistate dal Chimico di Porto

Napoli, li _____

Lo Spedizioniere Doganale

Iscrizione albo n. _____

Vista l'ordinanza numero _____
Vista l'autorizzazione alla sosta di merci n. rilasciata in data _____ alla _____
Vista la certificazione prodotta dal Servizio Chimico di Porto

Dichiara

NULLA OSTA

Alla sosta temporanea nel Terminal _____ della merce pericolosa innanzi descritta alle condizioni di cui all'ordinanza A.P. n. _____ del _____ ed alle documentazioni sopra elencate. Il richiedente, qualora dovesse avvalersi dell'opera di terzi per assicurare l'obbligo della vigilanza continua alla merce pericolosa di cui all'oggetto; sarà comunque ritenuto responsabile della puntuale osservanza delle norme della richiamata ordinanza n. _____ del _____, emanata nella conformità alla legislazione regolante la materia. Il datore di lavoro resta obbligato all'osservanza della normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza in relazione ad eventi causati dalla movimentazione/deposito di merci pericolose.

Napoli, li _____

Per L'Autorità Portuale di Napoli
